

Proposta n. 62/2015

FEDERALISMO DEMANIALE. TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A TITOLO NON ONEROSO, DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO: "COMPLESSO SERENA EX DEPOSITO GENIO" A DOSSON DI CASIER. CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ACQUISIZIONE.-

Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. Federalismo demaniale):

- 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.*
- 2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.*
- 3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interPELLA le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.*

4. *Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.*
5. *Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.*
6. *I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.*
7. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.*
8. *Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.*
9. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.*
10. *Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.*
11. *In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*
12. *Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.*
13. *All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *il quinto periodo è soppresso;*
 - b) *al sesto periodo, le parole: «, nonchè l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.;*

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Casier è ubicato uno dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero il bene immobile dello Stato in consegna al Ministero della Difesa denominato "Complesso Serena ex deposito Genio", ubicato a Dosson di Casier in via Pindemonte;

PRESO ATTO che:

- il compendio è localizzato a nord del Comune di Casier, in località Dosson, confinante con il Comune di Treviso a nord (area del cimitero comunale di San Lazzaro), con la parte operativa della caserma "Serena" ad est, con un'area residenziale a sud, infine con la strada comunale via Aldo Moro ad ovest;
- l'area è caratterizzata da una forte accessibilità: da est attraverso la S.P. N. 107 via Zermanese, che collega il Comune di Treviso a nord con il centro di Dosson a sud; da ovest attraverso via Pindemonte, che si congiunge con la S.S. N. 13 Strada Terraglio;
- la consistenza del compendio si ripartisce parte in Comune di Casier e parte in Comune di Treviso;

RICHIAMATA la delibera n. 130 del 25/10/2013 con cui la Giunta Comunale ha stabilito di presentare la richiesta di acquisizione del bene immobile dello Stato in consegna al Ministero della Difesa denominato "Complesso Serena ex deposito Genio" di cui in premessa entro il 30 novembre 2013, mediante la procedura informatica accessibile dal sito Internet dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la domanda di attribuzione effettuata dal Comune di Casier in data 15/11/2013, numero pratica: 3956;

VISTO che la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del Demanio ha provveduto con nota prot.n. 26452 del 16/10/2014, acquisita al prot.n. 3340 del 05/04/2014, a rilasciare parere positivo al trasferimento dell'immobile in parola;

RICHIAMATE le numerose comunicazioni intercorse, ad oggetto l'applicazione del comma 8 dell'art. 56 bis del D.Lgs. 69/2013, in merito all'utilizzo del bene di proprietà del Comune di Casier adibito a sede della locale Stazione dei Carabinieri e al permanere delle spese vive che il Comune sostiene fino al 31/12/2021 per il mutuo a proprio carico;

DATO ATTO che in data 19/02/2015 è stato eseguito un sopralluogo congiunto presso il compendio immobiliare oggetto di trasferimento;

PRECISATO che è esclusa dal trasferimento ai comuni di Casier e di Treviso la porzione di immobile denominata "Caserma Serena" che, per sopravvenute ed indifferibili esigenze governative, è stata dismessa definitivamente dal Ministero della Difesa e consegnata alla Prefettura di Treviso per destinarla alla sosta di immigrati destinati alla Provincia di Treviso;

VISTA la nota prot.n. 2015/17546/DR-VE del 20/10/2015, acquisita a mezzo pec prot.n. 13036 in pari data, con cui l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, ha definitivamente comunicato l'assenza di motivi ostativi al trasferimento del bene così identificato in Catasto: Comune di Casier, Foglio 1, mapp.n. 3457, 397, 398, 399, 400, 401, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, come meglio individuato nell'estratto di mappa allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;

CONSIDERATO il permanere dell'interesse pubblico al trasferimento del compendio immobiliare in parola, che per le sue caratteristiche e la sua particolare ubicazione potrà essere oggetto di un

importante studio per la sua valorizzazione, anche in sinergia con il Comune di Treviso confinante a nord;

PRESO ATTO del riconoscimento dell'utilizzo gratuito della locale Stazione dei Carabinieri, fino al permanere dell'esigenza allocativa dell'Amministrazione statale, a far data dal 01/01/2022, da stabilirsi con apposito contratto di comodato con il competente Servizio della Prefettura di Treviso;

PRESO ATTO altresì che, propedeuticamente al trasferimento al Comune del bene, sussiste la necessità di pervenire alla regolarizzazione catastale dell'immobile;

DATO ATTO che:

- a seguito di conferma dell'attribuzione, l'Agenzia del Demanio provvederà a formalizzare il passaggio di proprietà;
- i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entreranno a far parte del patrimonio disponibile del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- gli introiti, in caso di alienazione o cessione di quote di fondi immobiliari, saranno destinate per il 75% alla riduzione del debito dell'Ente e per il rimanente 25% alla riduzione del debito dello Stato;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei competenti Settori di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;

Con voti favorevoli n. (), contrari n. (), astenuti n. () espressi in modo palese,

DELIBERA

1. di confermare la richiesta di acquisizione del bene immobile dello Stato in consegna al Ministero della Difesa denominato "Complesso Serena ex deposito Genio" così identificato in Catasto: Comune di Casier, Foglio 1, mapp.n. 3457, 397, 398, 399, 400, 401, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, come meglio individuato nell'estratto di mappa allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che:
 - a. propedeuticamente al trasferimento al Comune del bene, sussiste la necessità di pervenire alla regolarizzazione catastale dell'immobile;
 - b. è fatto salvo il riconoscimento dell'utilizzo gratuito della locale Stazione dei Carabinieri, fino al permanere dell'esigenza allocativa dell'Amministrazione statale, a far data dal 01/01/2022, da stabilirsi con apposito contratto di comodato con il competente Servizio della Prefettura di Treviso;
 - c. a seguito di conferma dell'attribuzione, l'Agenzia del Demanio provvederà a formalizzare il passaggio di proprietà;
 - d. i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entreranno a far parte del patrimonio disponibile del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
 - e. gli introiti, in caso di valorizzazione, alienazione o cessione di quote di fondi immobiliari, saranno destinate per il 75% alla riduzione del debito dell'Ente e per il rimanente 25% alla riduzione del debito dello Stato;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio e al Comune di Treviso per il seguito di competenza;
4. di demandare ai Responsabili dei competenti Settori ogni adempimento per il prosieguo del procedimento.

Con voti favorevoli n. (), contrari n. (), astenuti n. (), espressi in modo palese la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.